



*Comune di Aquilonia*



*Provincia di Avellino*

**Copia**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 9 Del 05-07-2020

**Oggetto:** Approvazione aliquote IMU anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 18:00, presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

<b>De Vito Giancarlo</b>	<b>P</b>	<b>Coppola Michela</b>	<b>P</b>
<b>Maglione Vito Mario</b>	<b>P</b>	<b>Di Martino Teresa</b>	<b>P</b>
<b>Gala Ennio Raffaele</b>	<b>P</b>	<b>Caputo Antonio</b>	<b>P</b>
<b>Di Rienzo Armando</b>	<b>P</b>	<b>Ciliento Egidio</b>	<b>P</b>
<b>Tartaglia Luigi Arcangelo</b>	<b>P</b>	<b>Di Prenda Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Annunziata Mirco</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

La seduta è Pubblica.

Assume la presidenza De Vito Giancarlo in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Gangemi Francesco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**”;

**UDITA** la relazione sulla proposta di deliberazione del consigliere Maglione Vito;

**TENUTO CONTO** degli interventi dei consiglieri presenti;

**ACCERTATA** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

**ASSUNTO** l'allegato parere favorevole del revisore dei conti n. 7/2020 assunto al prot. del comune in data 30/06/2020 al n. 3070

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

**RITENUTA** la suddetta proposta meritevole di approvazione;

**CON VOTI**, n.8 favorevoli e n. 3 contrari (Caputo – Cilento - Di Prenda) espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni, l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**”, così come formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, che qui si intende integralmente ripetuta.

**2. DI MANDARE** copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati, per gli adempimenti necessari e consequenziali.

**Successivamente**, stante l'urgenza di provvedere, su proposta del Sindaco-presidente, il presente atto con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Caputo – Cilento – Di Prenda), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lgv. n°267/2000.

## OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione del Regolamento per la disciplina della nuova IMU

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 7,60 per mille le aree edificabili;
- 2) aliquota 2,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 7,60 per mille per gli altri fabbricati;
- 4) aliquota 9,60 per mille per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D1;
- 5) aliquota 8,00 per mille Fabbricati per gruppo catastale D2 – D5 – D7;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/03/2019 sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2019 determinate con la deliberazione di Giunta Comunale N. 10 del 01/03/2019:

- 1) aliquota 1,00 per mille;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di

diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) aliquota 8,60 per mille le aree edificabili;
- 2) aliquota 3,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 8,60 per mille per gli altri fabbricati;
- 4) aliquota 10,60 per mille per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D1;
- 5) aliquota 9,00 per mille Fabbricati per gruppo catastale D2 – D5 – D7;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

### **PROPONE AL CONSIGLIO AFFINCHE' DELIBERI**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) aliquota 8,60 per mille le aree edificabili;
- 2) aliquota 3,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 8,60 per mille per gli altri fabbricati;
- 4) aliquota 10,60 per mille per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D1;
- 5) aliquota 9,00 per mille Fabbricati per gruppo catastale D2 – D5 – D7

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Aquilonia li 04/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI**

*Restaino Ruggiero*

<b>PARERE:</b> Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.	
Aquilonia, li 04-06-2020	
	Il responsabile del servizio F.to Restaino Ruggiero
<b>PARERE:</b> Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.	
Aquilonia, li 04-06-2020	
	Il responsabile del servizio F.to Restaino Ruggiero

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario</b>
F.to De Vito Giancarlo	F.to dr. Gangemi Francesco

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi a decorrere dal 21-07-2020.

---

### **CERTIFICATO ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Aquilonia, li 06-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr. Gangemi Francesco

---

Copia conforme all'originale.

Aquilonia, li 21-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Gangemi Francesco